



COMUNE DI MANTOVA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA

Prima Convocazione Seduta Pubblica

N. 76 Reg. Deliberazioni
N. 5 dell'o.d.g.

N. 648.106196/2021 di Prot. G.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventuno (2021) – in Mantova, in questo giorno ventuno (21) del mese di Dicembre alle ore 17:00, convocato nei modi e nei termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, per trattare in sessione ordinaria, in prima convocazione, delle materie scritte all'ordine del giorno che è stato, ai termini di legge, pubblicato il giorno 15.12.2021 all'albo pretorio.

Si sono riuniti nella grande aula Consiliare e rispondono all'appello nominale, fatto dal Presidente MASSIMO ALLEGRETTI, il Sig. Sindaco MATTIA PALAZZI (assente) e gli Onn. Consiglieri:

1	PALAZZI MATTIA	A	18	GRASSI MADDALENA	AG
2	ALLEGRETTI MASSIMO		19	GRAZIOLI ENRICO	
3	ANCESCHI EUGENIO		20	MADELLA FABIO	A
4	BASCHIERI PIER-LUIGI		21	MARTINELLI GIULIA	
5	BASSI GIORGIO		22	NICOLINI SARA	
6	BENASI PATRIZIA		23	PAROGNI PIERPAOLO	
7	BERTELLINI LIDIA		24	PAVESI MARIANNA	
8	BONAFFINI LAURA	A	25	PROVENZANO DAVIDE	
9	BONFA' RICCARDO	A	26	ROSIGNOLI LUIGI	
10	BOTTARDI SABRINA	A	27	ROSSI FRANCESCO	
11	CAMPISI MATTEO		28	ROSSI STEFANO	
12	CANTARELLI ANDREA	A	29	RUOCCO MARIANGELA	
13	COSTANI GLORIA		30	SQUASSABIA GABRIELE	AG
14	DE MARCHI LUCA	A	31	TONELLI TOMMASO	
15	FERRO LAURA		32	VEZZANI ALESSANDRO	
16	GEROLA BARBARA		33	VIOLA FRANCESCO	
17	GORGATI ANDREA	A			

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune ROBERTA FIORINI.

L'On. Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta

Il Presidente sottopone al Consiglio comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto:

- al comma 738 l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai commi da 739 a 783 la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in vigore dal 1.1.2020;

PRESO ATTO che il comma 740 dell'art. 1 della sopra citata Legge 160/2019 stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, mentre non costituisce presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale, o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che l'art. 1 della Legge 160/2019 prevede inoltre al comma 744 che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che l'art. 1 della sopra citata legge 160/2019 prevede inoltre:

- ai commi 745 e 746 le modalità per il calcolo della base imponibile dell'imposta per i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli;
- ai commi da 748 a 755, le aliquote di base applicabili e le possibilità per il comune di aumentare o diminuire tali aliquote con delibera del consiglio comunale;

PRESO ATTO che l'aliquota di base:

- per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è pari allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi da quelli rientranti nelle altre tipologie è pari allo 0,86 per cento e il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art 1 comma 751 della legge 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'IMU finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1 della già citata Legge 160/2019 prevede:

- al comma 756 che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della norma;
- al comma 757 che, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi precedenti, la delibera di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

PRESO ATTO che ad oggi il decreto ministeriale previsto dal sopra citato art. 1 comma 756 non risulta ancora adottato;

VISTA la risoluzione del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 la quale ha chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU, previa elaborazione del prospetto che ne formerà parte integrante, decorrerà solo successivamente all'adozione del decreto previsto dal comma 756;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 777 della Legge 160/2019 prevede che, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono regolamentare determinati aspetti della disciplina dell'imposta;

PRESO ATTO che il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria attualmente vigente prevede che:

- sono esenti dall'imposta i beni ed i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile, ovvero destinati ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 22 giugno 2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che costituiscano abitazione principale, e pertinenze, del beneficiario;
- per i beni e i diritti sopra descritti, che non costituiscono abitazione principale del soggetto con disabilità grave, è stabilita un'aliquota inferiore all'aliquota ordinaria;
- si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RILEVATO che il comma 4 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 prevede che i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ora imposta municipale propria) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili alle condizioni definite dagli accordi, previsti dal comma 3 del medesimo articolo, definiti in sede locale fra le organizzazioni maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti tipo;

CONSIDERATO che, in data 9 novembre 2017, è stato sottoscritto, tra le associazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, in attuazione della sopramenzionata Legge 431/1998 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, il nuovo Accordo Territoriale del Comune di Mantova;

RITENUTO più equo prevedere:

- la riduzione, dal 9 all'8 per mille, dell'aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo locate a canone concordato alle condizioni definite dall'accordo territoriale

del Comune di Mantova, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- l'applicazione alle unità immobiliari ad uso abitativo locate con contratto a canone libero dell'aliquota ordinaria del 10,6 per mille;

RITENUTO altresì di mantenere le agevolazioni in vigore negli anni 2020 e 2021 previste:

- per i proprietari di unità locate censite nelle categorie C/1, D/3 e D/6 che accordano al conduttore una riduzione pari almeno al 25% del canone di locazione annuale;
- per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/3 (*Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simil'*) e D/6 (*fabbricati e locali per esercizi sportivi*), nelle quali il proprietario esercita la propria attività;

PRESO ATTO che l'art. 78 del D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, stabilisce che, anche per l'anno 2022, non è dovuta l'imposta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTI i decreti legge:

- n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- n. 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;

RITENUTO di deliberare per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- aliquota ordinaria pari all' 1,06 per cento, applicabile a tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati nelle casistiche seguenti:

- aliquota pari allo 0,60 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le sue pertinenze. Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- **aliquota pari allo 0,60 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica.**

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.

- aliquota pari allo 0,60 per cento per i beni ed i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile ovvero destinati ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 22 giugno 2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che non costituiscono abitazione principale del soggetto disabile. I beni e i diritti, costituiti come sopra, che costituiscono abitazione principale del soggetto con disabilità sono esenti dall'imposta.
- aliquota pari allo 0,50 per cento per gli alloggi e loro pertinenze, regolarmente assegnati dall' A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- aliquota pari allo 0,50 per cento per gli alloggi, e loro pertinenze, regolarmente assegnati a canone sociale o moderato in attuazione della normativa regionale ERP a soggetti che li utilizzano come abitazione principale. La medesima aliquota si applica anche agli alloggi ERP, e alle loro pertinenze, destinati alla locazione a canone temporaneo;
- aliquota pari allo 0,78 per cento per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" utilizzate da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività;
- aliquota pari allo 0,68 per cento per i proprietari di unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe", locate a soggetti titolari di partita I.V.A.," che accordano al conduttore una riduzione pari ad almeno il 25% del canone di locazione calcolato per anno solare. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone.
- aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/3 (*Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili*) e D/6 (*fabbricati e locali per esercizi sportivi*), nelle quali il proprietario esercita la propria attività. L'agevolazione si applica anche ai proprietari di unità locate, censite nelle categorie D/3 e D/6, che accordano al conduttore una riduzione pari ad almeno il 25% del canone di locazione calcolato per anno solare. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale, in caso di locazione, dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone.
- aliquota pari allo 0,80 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, e le loro pertinenze, locate a canone concordato alle condizioni definite dall'Accordo Territoriale del Comune di Mantova, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. La medesima aliquota si applica altresì ai contratti transitori e ai contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 della Legge 431/98;
La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre

dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.

- aliquota pari allo 0,96 per cento per le aree fabbricabili;
- aliquota pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli. I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D.Lgs 99/2004 sono esenti dall'imposta.
- aliquota pari allo 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

RITENUTO altresì di prevedere che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

La detrazione stabilita per l'abitazione principale si applica anche all'imposta dovuta:

- per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

PRESO ATTO inoltre che l'art. 1 comma 767 della già citata Legge 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO che l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 dispone che il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

D E L I B E R A

DI STABILIRE, per l'anno **2022**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

<u>1,06 per cento</u>	Aliquota ordinaria
<u>0,60 per cento</u>	<p>- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le sue pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<u>0,60 per cento</u>	<p>- per le unità immobiliari ad uso abitativo, e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.</p>
<u>0,60 per cento</u>	<p>- per i beni ed i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile, ovvero destinati ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 22 giugno 2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che non costituiscono abitazione principale del soggetto disabile.</p> <p>I beni e i diritti che costituiscono abitazione principale e pertinenze sono esenti dall'imposta.</p>
<u>0,50 per cento</u>	<p>- per gli alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati dall' A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;</p> <p>- per gli alloggi, e le loro pertinenze regolarmente assegnati a canone sociale o moderato, in attuazione della normativa regionale ERP, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale. La medesima aliquota si applica anche agli alloggi ERP, e alle loro pertinenze, destinati alla locazione</p>

	a canone temporaneo.
<u>0,78 per cento</u>	- per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 “ <i>Negozi e botteghe</i> ” utilizzate da soggetti titolari di partita I.V.A. per l’esercizio della propria attività;
<u>0,68 per cento</u>	- per i proprietari di unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 “ <i>Negozi e botteghe</i> ”, locate a soggetti titolari di partita I.V.A., che accordano al conduttore una riduzione, pari ad almeno il 25%, del canone di locazione calcolato per anno solare. Il contribuente che intende usufruire dell’agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre dell’anno nel quale si sono verificati i presupposti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, apposita comunicazione all’ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l’accordo registrato di riduzione del canone.
<u>0,76 per cento</u>	- per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/3 “ <i>Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili</i> ” e D/6 “ <i>fabbricati e locali per esercizi sportivi</i> ”, nelle quali il proprietario esercita la propria attività. L’agevolazione si applica anche ai proprietari di unità locate, censite nelle categorie D/3 e D/6, che accordano al conduttore una riduzione pari ad almeno il 25% del canone di locazione calcolato per anno solare. Il contribuente che intende usufruire dell’agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre dell’anno nel quale si sono verificati i presupposti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, apposita comunicazione all’ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l’accordo registrato di riduzione del canone. L’art. 78 del D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha stabilito che per l’anno 2022, non è dovuta l’imposta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
<u>0,80 per cento</u>	- per le unità immobiliari ad uso abitativo, e le loro pertinenze, locate a canone concordato alle condizioni definite dall’accordo territoriale del Comune di Mantova, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. La medesima aliquota si applica altresì ai contratti transitori e ai contratti per studenti universitari di cui all’art. 5, commi 1, 2 e 3 della Legge 431/98. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l’apposito modulo da consegnare all’ufficio tributi entro il 31 dicembre dell’anno nel quale si sono verificati i presupposti per l’applicazione dell’aliquota agevolata.

<u>0,96 per cento</u>	- per le aree fabbricabili;
<u>0,96 per cento</u>	- per i terreni agricoli. I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D.Lgs 99/2004, sono esenti dall'imposta.
<u>0,10 per cento</u>	- per i fabbricati rurali ad uso strumentale
<u>DETRAZIONI</u>	- <u>Euro 200,00</u> dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso. La detrazione si applica anche all'imposta dovuta: <ul style="list-style-type: none"> - per gli alloggi, regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; - per l'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 1 comma 767, della già citata Legge 160/2019, ad inserire la presente deliberazione entro il 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze ai fini della pubblicazione che dovrà avvenire entro il 28 ottobre 2022.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola all'Assessore Giovanni Buvoli, che illustra la proposta deliberativa ad oggetto "*Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle Aliquote e Detrazioni per l'anno 2022*".

Aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri: Baschieri, Campisi, Provenzano, Bertellini, Bassi.

Replicano l'Assessore Buvoli e il Dirigente Dott. Rebecchi.

Terminata la fase dibattimentale il Presidente Allegretti passa alle dichiarazioni di voto. Interviene il Consigliere Bertellini che dichiara il voto favorevole.

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nella videoregistrazione integrale della seduta, acquisita agli atti della Presidenza del Consiglio Comunale.

La proposta, posta ai voti, è approvata a maggioranza di voti espressi palesemente con votazione elettronica:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 27

Consiglieri votanti n. 26

Voti Favorevoli: n. 23

Consiglieri: PALAZZI MATTIA, ALLEGRETTI MASSIMO, BASSI GIORGIO, BENASI PATRIZIA, BERTELLINI LIDIA, BONAFFINI LAURA, BONFA' RICCARDO, BOTTARDI SABRINA, CAMPISI MATTEO, CANTARELLI ANDREA, FERRO LAURA, GEROLA BARBARA, MADELLA FABIO, MARTINELLI GIULIA, NICOLINI SARA, PAROGNI PIERPAOLO, PAVESI MARIANNA, PROVENZANO DAVIDE, ROSIGNOLI LUIGI, ROSSI FRANCESCO, RUOCCO MARIANGELA, VEZZANI ALESSANDRO e VIOLA FRANCESCO

Voti Contrari: n. 3

Consiglieri: DE MARCHI LUCA, GORGATI ANDREA e ROSSI STEFANO

Astenuti: n. 1

Consiglieri: COSTANI GLORIA

Risultano assenti i Consiglieri: ANCESCHI EUGENIO, BASCHIERI PIERLUIGI, GRASSI MADDALENA, GRAZIOLI ENRICO, SQUASSABIA GABRIELE, TONELLI TOMMASO.

Con separata votazione viene pure approvata, a maggioranza di voti, espressi palesemente con chiamata nominale, la proposta di DARE, per l'urgenza, immediata eseguibilità alla presente Delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n.267.

VOTI FAVOREVOLI N. 23

Consiglieri: [PALAZZI MATTIA, ALLEGRETTI MASSIMO, BASSI GIORGIO, BENASI PATRIZIA, BERTELLINI LIDIA, BONAFFINI LAURA, BONFA' RICCARDO, BOTTARDI SABRINA, CAMPISI MATTEO, CANTARELLI ANDREA, FERRO LAURA, GEROLA BARBARA, MADELLA FABIO, MARTINELLI GIULIA, NICOLINI SARA, PAROGNI PIERPAOLO, PAVESI MARIANNA, PROVENZANO DAVIDE, ROSIGNOLI LUIGI, ROSSI FRANCESCO, RUOCCO MARIANGELA, VEZZANI ALESSANDRO, VIOLA FRANCESCO]

VOTI CONTRARI N. 2 [GORGATI ANDREA, ROSSI STEFANO]

ASTENUTI N. 0 []

Risultano assenti i Consiglieri: ANCESCHI EUGENIO, BASCHIERI PIERLUIGI, COSTANI GLORIA, DE MARCHI LUCA, GRASSI MADDALENA, GRAZIOLI ENRICO, SQUASSABIA GABRIELE, TONELLI TOMMASO.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n. 267/2000)

Parere regolarità Tecnica	FAVOREVOLE	Rebecchi Nicola	26/11/2021
Parere regolarità Contabile	FAVOREVOLE	Rebecchi Nicola	29/11/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Fiorini

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

IL PRESIDENTE
Massimo Allegretti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)